

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3264

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati BONOMI e GIRAUDD**

*Annunziata il 30 ottobre 1957*

**Modificazioni alla legge 10 agosto 1950, n. 648,  
sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto — secondo la vigente legislazione — la pensione ai congiunti dei deceduti per causa di guerra viene concessa semprechè sia provato che agli stessi siano venuti a mancare, per effetto della perdita del rispettivo figlio o fratello, i necessari mezzi di sussistenza. Tale stato di insufficienza economica, che dà titolo al riconoscimento del diritto all'assegno di pensione di guerra, è attualmente stabilito dalla legge nel limite di un reddito di lire 300.000 annue.

Senonchè, non essendo tassativamente stabiliti i criteri per la determinazione del detto limite d'insufficienza economica, molto spesso, specie per quanto riguarda i possessori di redditi agricoli e, quindi, in particolare per i coltivatori diretti, le domande di pensione non sono state accolte per il fatto che è stata compiuta una valutazione delle condizioni economiche del richiedente basata prevalentemente su elementi di indagine soggettiva e quindi con criteri di calcolo empirico e non corrispondenti alla realtà.

È notorio, difatti, come, in dipendenza della surriferita situazione, siano state respinte, anche in sede contenziosa, avanti alla Corte dei Conti, molte domande di pensione presentate dai genitori per i figli caduti in guerra, non essendo stato riconosciuto il limite del-

l'insufficienza economica per il semplice fatto che gli interessati risultavano proprietari di appezzamenti di terreni e di bestiame, senza peraltro una valutazione obiettiva della reale consistenza economica dell'azienda e, di riflesso, degli effettivi relativi redditi.

I montanari, poi, in prevalenza, meritevoli di aiuto, sono quelli che risultano essere stati, invece, in più larga misura, esclusi dai benefici delle pensioni di guerra, poichè, per molti di essi, è bastata la constatazione della proprietà di qualche decina di ettari di bosco o pascolo per determinare lo stato di sufficienza economica e quindi l'esclusione dal diritto alla liquidazione dell'assegno di pensione di guerra!

Ora, per ovviare a questo inconveniente, fonte di legittime e fondate doghanze degli interessati, sembra quanto mai opportuno e doveroso, per ragioni di giustizia ed equità, stabilire, per quanto concerne la possidenza dei redditi reali fondiari ed agrari, un criterio di valutazione uniforme ed oggettivo, basato su elementi certi che peraltro non possono non essere se non quelli stabiliti agli effetti della imposta complementare.

A questo scopo si ispira la presente proposta di legge intesa a stabilire una norma aggiuntiva all'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in base alla quale, per l'appunto, la valutazione dei cespiti reali fondiari ed

agrari deve essere effettuata oggettivamente con gli stessi criteri in vigore per la tassazione dell'imposta complementare.

Poichè in dipendenza dell'applicazione della richiamata norma possono, logicamente, sopravvenire, negli aventi titolo le condizioni per aver diritto alla pensione indiretta di guerra, si ritiene opportuno, per un principio

morale di giustizia ed equità, consentire agli interessati di poter ripresentare la domanda ed a tale fine è stata formulata la disposizione contenuta nell'articolo 2.

Attese le ragioni a cui si ispira il proposto provvedimento legislativo, si ha fiducia che esso incontrerà il favore del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

All'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:

« La valutazione dei redditi reali, fondiari ed agrari, ai fini della determinazione del limite dell'insufficienza al sostentamento di cui al precedente comma, deve essere effettuata oggettivamente con gli stessi criteri generali di tassabilità in vigore agli effetti dell'imposta complementare ».

### ART. 2.

Nel caso che i criteri di valutazione oggettiva stabiliti con la norma di cui al precedente articolo, facciano sopravvenire, secondo le norme contenute nell'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, le condizioni volute per il godimento della pensione, gli interessati potranno ripresentare la domanda entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, ma la pensione avrà inizio dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda.